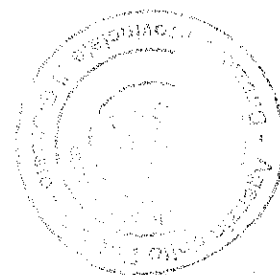


Prot. 25205 del 18/02/2020 con isenr.

C.F. 92092890539



STATUTO
PROGETTO INS. I. EME. APS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato " Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione : PROGETTO INS. I. EME APS, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di GROSSETO e con Durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche*, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e della Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- h) organizzare ,promuovere e gestire corsi di perfezionamento di competenze, tecniche e relazionali verso terzi;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2018, n.125, e successive modificazioni;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di migranti;
- k) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;
- l) promozione della cultura e della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) cure di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

In particolare l'associazione ha come finalità:

L'Associazione intende perseguire una finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari ispirando la propria governance ai principi della fraternità.

Dette finalità si perseguono tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Promuovere una cultura della disabilità intesa come risorsa, che valorizzi la persona favorendo lo sviluppo delle capacità personali e del potenziale creativo di ciascuno
- Promuovere una cultura del volontariato in una ottica vocazionale sensibilizzando le persone a rendersi disponibili ed a spendersi per il bene dell'altro al di là di ogni individualismo
- promuovere le relazioni tra le persone, favorendo il confronto e l'interculturalità, valorizzando le differenze di cui ognuno è portatore e rafforzi i rapporti di reciprocità tra le persone e la gratuità del dono
- diffondere la cultura del dare e della reciprocità, pre-condizione dello sviluppo integrale e di una economia e società fraterna e solidale;
- perseguire l'opportunità di una occupazione per agevolare l'indipendenza economica delle persone svantaggiate
- favorire un reciproco aiuto ed un aggiornamento sui problemi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale delle persone con disabilità;
- promuovere l'incontro e la comunicazione tra persone con disabilità, i loro familiari, i volontari e i rappresentanti delle Istituzioni;
- favorire tra i membri l'instaurarsi di un clima di fiducia, rispetto, reciprocità in cui sia naturale mettere liberamente a disposizione i propri talenti, idee e competenze a vantaggio della crescita professionale e personale di tutti
- promuovere e sostenere le iniziative dirette alla creazione di servizi di assistenza, inserimento familiare, formazione al lavoro ed integrazione sociale di persone con disabilità.
- favorire la promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale.

Per la realizzare le proprie finalità l'associazione può:

1. produrre oggetti artigianali in ceramica, carta riciclata decorazione manufatti confezionamento bomboniere
2. ideare, progettare e organizzare eventi ed attività culturali, conferenze e seminari
3. organizzare mostre, eventi culturali e concerti;
4. organizzare campagne promozionali
5. fare convenzioni con enti pubblici
6. svolgere corsi di aggiornamento e di approfondimento rivolti alle persone disabili e loro familiari e ai volontari che operano nell'associazione

7. diffondere ed informare sui servizi e sull'attività dell'Associazione e sulle problematiche connesse con il recupero delle persone con disabilità, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
8. organizzare laboratori e corsi creativi, artistici, scientifici, musicali, teatrali
9. organizzare e promuovere attività economiche di natura artigianale
10. organizzare centri educativi sotto forma di doposcuola, di gruppi di studio per le varie materie di insegnamento scolastico
11. organizzare attività che creino occasioni di incontro e di recupero di persone in qualsiasi modo svantaggiate
12. gestire strutture sociali
13. organizzare di tornei sportivi, brevi corsi e meeting
14. somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383;
15. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
16. l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
17. il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
18. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
19. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
20. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificata dall'Art. 23 comma 8 D.L. 16/2012, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
21. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
22. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

23. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Norme Transitorie)**

Durante il periodo transitorio tutte le norme riferite al codice del terzo settore incompatibili col dlvo 460/97 devono intendersi sospese fino all'attuazione della riforma come previsto dal termine di cui all'art.104 del Dlvo 117/2017, specularmente alla realizzazione del termine prima citato, le norme riferite alle Onlus e al Dlvo 460/97 s'intendono risolte-

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- appropriazione di beni dell'associazione;
- dichiarazione mendaci su accadimenti di fatti avvenuti nell'associazione.

Può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- l'Organo di controllo
- Revisore Legale dei conti

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascuno associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art.2372 del Codice civile, un quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o di rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.9 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* .

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto dall'Assemblea* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo , il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 11

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente è *eletto dall'Assemblea* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità :

- richiesta scritta su carta semplice almeno 5 giorni prima della data di interrogazione degli stessi.

ART. 19
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo Parere positivo dell'Ufficio Regionale unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri Associati

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



18/02/2020 430
3

VERBALE n. TRE

Il giorno 20 novembre 2019 alle ore 18,30 in Grosseto via Papa Giovanni XXIII . 4 presso la Parrocchia Maria S.S. Addolorata si è tenuta l'assemblea generale dei soci del Progetto INS.I.EME APS per discutere il seguente o.d.g. :

1. Aggiornamento libro soci
2. Presa visione di eventuali nuove adesioni
3. Adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai regolamenti del D.L .3 luglio 2017,n117 per il Terzo Settore
4. Possibile iscrizione alle liste delle Onlus
5. Risultati della partecipazione dell'Associazione al Concerto di Natale in Duomo
6. Ricerca di possibili volontari per un miglior supporto ai fruitori del lavoro dell'Associazione
7. Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea il Presidente Alfonso Tarquini, funge da segretario Maria Elena Simoncelli.

Risultano presenti i seguenti soci: Nelli Don Roberto, Paola Sofia, Bonifacio Elisabetta, Gori Antonella, Tarquini Alfonso, Camero Bartolomeo, Menci Simonella Maria, Di Vito Mirella Silvana, Sacco Teresa, Sasseti Gabriella, De Vincenzo Franca, Simoncelli Maria Elena, Monticini Carla, Bellucci Lori, Guida Italo, Tosoni Luana, Cortella Lucia.

Il Presidente illustra l'odg e si passa a discutere punto per punto .

Punti 1 / 2 : Per quanto riguarda il libro dei soci non vi è la necessità di alcun aggiornamento. Per quanto attiene la possibilità di nuove adesioni Simonella Menci propone come nuova socia Evangelisti Assunta che ha espresso la volontà di aderire all'associazione.

Il Presidente formalizza la proposta all'assemblea che approva la nuova adesione all'unanimità.

Punto 3: Il Presidente fa presente all'assemblea che lo Statuto dell'Associazione deve essere adeguato ai regolamenti del Decreto Legge 3 luglio 2017 n.117 che definisce i codici per essere inclusi nel Terzo Settore, e secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Legge 5 febbraio 1992 n.104 e Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modifiche.

Che tale adeguamento obbligatorio per legge non comporta spese per l'associazione ed al contempo propone di operare le integrazioni all'oggetto dello Statuto Sociale di seguito elencate :

Sempre riguardo lo Statuto il Presidente propone all'assemblea di modificare la denominazione di Organo Amministrativo in Consiglio Direttivo.

Prende la parola Elisabetta Bonifacio che conferma che anche la Corale Puccini ha seguito lo stesso iter perché è la legge che lo impone.

Il Presidente formalizza la proposta all'assemblea circa l'adeguamento dello Statuto dell'Associazione ai regolamenti del Terzo Settore e si approva all'unanimità.

Punto 4 Il Presidente propone all'assemblea, una volta modificato lo statuto, di procedere all'iscrizione della associazione alle liste ONLUS entro la fine dell'anno. Questo permetterà di poter accedere ad agevolazioni fiscali e di beneficiare del 5 x 1000.

Il Presidente formalizza la proposta all'assemblea dell'iscrizione alle liste delle Onlus e si approva all'unanimità

Il punto 5 viene illustrato da Elisabetta Bonifacio che fa parte della Corale Puccini e fa presente che al Concerto di Natale, come di norma, era presente un folto pubblico che riempiva tutta la cattedrale e la presentazione della nostra associazione è stata una importante occasione per farla conoscere.

I soci decidono di preparare dei volantini da distribuire con i dati dell'associazione.

6. Il Presidente in virtù di quanto deliberato e per il buon funzionamento del Progetto INS.I.EME richiama l'attenzione sulla necessità della ricerca di volontarie tutti sono chiamati a collaborare in tal senso.

Camero propone di richiedere il contributo del servizio civile. Il Presidente risponde che in tal senso ci si è già attivati con Don Enzo Capitani per la richiesta di usufruire del servizio civile ed una volta che l'associazione si è iscritta alle liste ONLUS, dall'11 gennaio saremo inseriti nell'elenco degli enti che potranno accedere a tale servizio.

L'assemblea approva all'unanimità

7. Varie eventuali

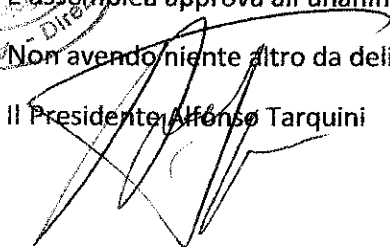
Simonella Menci propone che vengano organizzati corsi di formazione per dare competenze non solo tecniche ma anche relazionali, da rivolgere sia ai volontari che a persone, soprattutto giovani, che potrebbero collaborare con l'associazione.

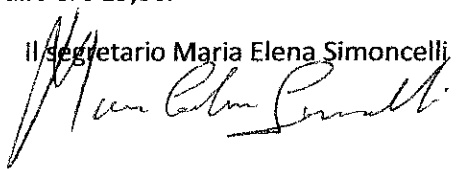
Bartolomeo Camero propone di comprare una scheda telefonica per avere un numero di cellulare di riferimento e di aprire un indirizzo di posta elettronica.

Camero propone che venga fatta un'assicurazione che copra l'associazione da eventuali rischi di responsabilità civile e l'assemblea delega il Presidente sulla scelta del tipo di assicurazione più idonea e vantaggiosa e dà mandato al Consiglio Direttivo di decidere. Si consiglia di chiedere informazioni sul tipo di assicurazione di cui si avvale la Caritas.

L'assemblea approva all'unanimità.

Non avendo niente altro da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 19,30.

Il Presidente  Alfonso Tarquini

Il segretario  Maria Elena Simoncelli

RECEVUE
N. 2 ORIGINALI AL 18/02/2000 430 3

Cristina MAZZI (P)
(P) Elisabetta Bonifacio (P) Bartolomeo Camero (P) Simonella Menci (P) Alfonso Tarquini (P)